

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

III REPARTO

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

A FP GCIL

CISL FP

UIL PA

CONFSAL UNSA

FEDERAZIONE INTESA FP

FLP DIFESA

USB PI

e, p.c.

Gabinetto del Ministro

Stato Maggiore della Difesa

Segretario Generale della Difesa e DNA

OGGETTO: informazioni integrative incontro Accordo FRD 2022 del 13 settembre 2022.

Facendo seguito al foglio prot.0056792 del 12 settembre u.s., in relazione a quanto chiesto nel corso dell'incontro in oggetto da alcune Organizzazioni Sindacali, si rappresenta quanto segue.

1. L'art. 8, comma 1, secondo periodo, del CCNL lascia la possibilità che nella contrattazione collettiva integrativa annuale, quale quella in essere, siano negoziati *"I criteri di ripartizione delle risorse (FRD) tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 (...), comma 6"*.
Talune materie, pertanto, non ricadono – se non indirettamente, come accade peraltro in tanti altri casi relativi ad istituti del rapporto di lavoro – nell'ambito delle materie rimesse all'odierna contrattazione annuale, che fa riferimento all'elencazione, di carattere tassativo e non disponibile per le parti contrattuali, contenuta al comma 2 dell'art. 50 del CCNL 2019 – 2021.
La cornice "giuridica" di riferimento degli istituti economici considerati nella contrattazione annuale per la ripartizione del FRD è il CCNI 2021 – 2023 attualmente vigente, il quale sarà, entro tempi il più possibile stringenti, debitamente aggiornato nel suo complesso, al fine applicare in modo organico e coerente a tutte le novità presenti nel CCNL 2019 – 2023.
2. In considerazione di quanto sopra, non si è ritenuto necessario riportare riferimenti normativi già presenti nel CCNI 2021 – 2023.

3. Nella medesima considerazione, non si è ritenuto opportuno integrare l'attuale ipotesi di contratto annuale con la disciplina degli istituti di cui agli 11 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale) e 54 (Indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 2019 – 2021, la quale sarà più compiutamente inserita nel nuovo CCNI, in cui sarà disciplinato anche il nuovo ordinamento professionale. Entrambi gli istituti di cui sopra, infatti, possono essere resi effettivi non esclusivamente mettendo a disposizione le risorse; la quantificazione delle stesse necessita di un propedeutico lavoro di mappatura e raccolta dati/informazioni che non consentirebbe la pronta, e quanto mai urgente, sottoscrizione dell'Accordo in oggetto.
4. Nella Determina di costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2022, n.47127 del 19 luglio u.s., si evince che, ai sensi dell'art.1, co.983 della Legge 178/2020, tra le risorse a disposizione sono confluiti 20 Milioni di euro.
Relativamente all'apparente esiguità dell'ammontare della risorse variabili, si ricorda che per il 2022 è mancato il rifinanziamento dei 21 milioni di euro destinati alle performance, che qui confluivano.
Per quanto concerne le altre risorse variabili, quali il cd. FESI, al momento della Determina non erano ancora inserite a bilancio da parte del MEF, ma saranno accreditate in fase di assestamento (€ 541.712,00 dai Carabinieri e € 1.093.031,24 dalle altre FFAA). Le stesse saranno gestite ai sensi dell'art.29 del CCNI 2021 – 2023.
5. Il numero dei dipendenti civili beneficiari del trattamento economico accessorio oggetto di contrattazione annuale, riportato nella bozza di accordo FRD 2022, è ovviamente diverso da quella del numero indicato nel PTFP 2022-2024, inserito nel DM 30.06.2022, perché ha una finalità diversa. Il primo è una fotografia dei dipendenti inseriti a SIPEC all'inizio dell'anno, al netto del personale comandato out, ma compreso il personale comandato in.
6. Per quanto riguarda le somme destinate a PPL, turni e reperibilità, che come noto sono definite a seguito di ricognizione dei fabbisogni annuali presso tutti gli Enti dell'AD, per il tramite degli Organismi di Vertice, le indicazioni operative fornite con circolare da questa DG hanno il solo scopo di tutelare i dipendenti, i quali devono essere remunerati, sempre e auspicabilmente in tempi congrui, per le prestazioni rese. E' di tutta evidenza che il fabbisogno rappresentato dai singoli Enti ad inizio anno, per vari motivi contingenti, può rivelarsi sottostimato o sovrastimato, realizzando così sforamenti o risparmi delle assegnazioni. Va sottolineato, tuttavia, come tali assegnazioni ai singoli Enti siano soltanto "virtuali", nel senso che le somme sono effettivamente presenti solo sul capitolo di bilancio dell'Ente Programmatore di riferimento. Come noto, inoltre, i risparmi di bilancio, quali quelli eventualmente prodotti sulle assegnazioni per PPL, turni e reperibilità, vengono definiti e certificati dal MEF non prima del primo semestre dell'anno successivo.
7. Relativamente alle PPOO, è stata applicata la modalità di calcolo già concordata nel CCNI 2021 – 2023, che va certamente a beneficio del personale di 3^ Area titolare di incarichi, ma che è giustificato dalle medesime considerazioni sopra riportate in merito alla tempistica in cui i risparmi di gestione dell'anno rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione.
Il numero di PPOO indicate nell'accordo rispecchia gli incarichi pagati nel 2021, che sono stati inferiori a quelli del 2020, in conseguenza del verificarsi di numerose cessazioni dal servizio.
8. In merito alla quantificazione delle risorse che il CCNL 2019 – 2021 indica come percentuali del monte salari 2018, non sono ancora state fornite indicazioni dal competente Ministero

dell'Economia – IGB, che probabilmente provvederà ad accreditare direttamente le somme dovute in assestamento, purtuttavia:

- circa lo 0,12% di cui all'art.49, co.3 e 6 del CCNL, si sottolinea che dal 2022 incrementerà la parte stabile del FRD, mentre per il solo 2021 confluirà nella parte variabile quale risorsa *una tantum*; le risorse saranno gestite ai sensi dell'art.29 del CCNI 2021 – 2023;
- relativamente allo 0,22% di cui all'art.49, co.8, che varrà ad incrementare la parte variabile del FRD, sarà destinato come da “clausola di salvaguardia” del CCNI 2021 – 2023, art.29;
- circa lo 0,55% del medesimo monte salari, che servirà per finanziarie le progressioni tra le aree in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, si potrà attenderne la quantificazione fino alla definizione del nuovo CCNI.

IL DIRETTORE GENERALE in S.V.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lorenzo MARCHESI)